



Ente di Governo Ambito
Territoriale Ottimale n. 4
Lazio Meridionale - Latina
Sede legale: via Costa n.1
04100 - Latina (LT)



CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE:

**Rep. n. 20257 DEL 2 Agosto 2002,
Rep. n. 20518 del 25 gennaio 2007,
Rep. n. 20776 del 03 maggio 2012.**

L'anno duemilaventidue il giorno 29 del mese di luglio

TRA

Il Presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli, in rappresentanza dell'Ente di Governo dell'Ambito Ottimale N.4 - Lazio Meridionale- Latina, più oltre denominata **AUTORITA' DI AMBITO**, costituita tra i Comuni di: Amaseno (FR). Giuliano di Roma (FR). Vallecorsa (FR). Villa Santo Stefano (FR), Aprilia (LT), Bassiano (LT). Castelforte (LT), Cisterna di Latina (LT). Cori (LT), Fondi (LT). Formia (LT), Gaeta (LT), Itri (LT), Latina (LT). Lenola (LT), Maenza (LT). Minturno (LT), Monte S. Biagio (LT), Norma (LT) Pontinia (LT). Ponza (LT), Priverno (LT), Prossedi (LT), Rocca Massima (LT). Roccagorga (LT). Roccasecca dei Volsci (LT). S. Felice Circeo (LT), Sabaudia (LT). Sermoneta (LT). Sezze (LT). Sonnino (LT) Sperlonga (LT), Spigno Saturnia (LT). SS. Cosma e Damiano (LT). Terracina (LT), Ventotene (LT), Anzio (RM) e Nettuno (RM), tutti ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale N. 4 così come individuato dall'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6 e le Province di Latina, Frosinone e Roma, il quale interviene al presente atto in forza di delega conferita con l'art. 18 della Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti Locali sopra indicati, e in esecuzione dell'Atto della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'A.T.O. 4 - Lazio Meridionale-Latina del 16 aprile 2004 n. 4

E

L'Ingegnere Marco Giordano Irmo Lombardi Amministratore Delegato della Società **ACQUALATINA S.P.A.** con sede legale in - 04100 Latina, Centro Commerciale Latinafiori. Torre 10 Mimose. V.le P.L. Nervi. iscritta al Registro delle Imprese di Latina. R.E.A. 146544, Partita IVA e Codice Fiscale 02111020596, più oltre denominata Gestore, l'Ente di Governo dell'AMBITO e il Gestore singolarmente denominati anche "Parte" o congiuntamente le "Parti"

PREMESSO CHE

- in data 2 agosto 2002, le Parti hanno stipulato la Convenzione per l'affidamento al **GESTORE** della gestione del Servizio Idrico integrato (di seguito "la Convenzione", giusto repertorio del Segretario Generale della Provincia di Latina n. 20257 del 2 agosto 2002);
- in data 25 gennaio 2007 le Parti hanno sottoscritto un ulteriore atto aggiuntivo alla

- Convenzione, giusto repertorio del Segretario Generale della Provincia di Latina n. 20518 del 25 gennaio 2007;
- in seguito alla sentenza resa dal Consiglio di Stato n. 4902/2011, con deliberazione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 4 – Lazio Meridionale – Latina n. 4 del 11 novembre 2011 è stato approvato il nuovo Schema di Convenzione di Gestione che ha sostituito i precedenti approvati, delegando il Presidente dell'EGATO 4 alla sottoscrizione del nuovo Schema di Convenzione di Gestione con il Gestore Acqualatina S.p.A., in sostituzione del precedente sottoscritto in data 25 gennaio 2007, Repertorio del Segretario Generale della Provincia di Latina n. 20518 recante modifiche alle seguenti norme: artt. 1, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 17 bis, 18 bis, 19, 24, 36, 39;
 - in data 3 maggio 2012 le Parti hanno sottoscritto un ulteriore atto aggiuntivo alla Convenzione, giusto repertorio del Segretario Generale della Provincia di Latina n. 20776 e con deliberazione della Conferenza di Sindaci e dei Presidenti n° 5 del 19 aprile 2013 è stato approvato lo Schema Regolatorio composto tra l'altro dal presente Schema di Convenzione di Gestione del SII;
 - con Deliberazione n. 656/2015/R/IDR recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato - disposizioni sui contenuti minimi essenziali”, l'ARERA ha previsto che “.... ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, comma 3, del d.lgs. 152/06 - le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento”.

CONSIDERATO CHE

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3 ter, della Legge Regionale 22 gennaio 1996 n. 6, come modificata dall'art. 8 della Legge Regionale 16 febbraio 2000, n. 12, le decisioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti, con le maggioranze previste dalle Convenzioni di cooperazione e di gestione del Servizio Idrico Integrato sono definitive ed immediatamente operative;
- che, in esecuzione della deliberazione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'A.T.O. 4 - Latina n. 17 del 29/07/2022, le Parti, così come costituite, per ulteriore chiarezza dei termini e delle condizioni di affidamento intendono concordare con il presente atto il testo coordinato della Convenzione, ferma restando la durata dell'affidamento, nonché il contenuto della suddetta Convenzione iniziale Rep. N. 20257 del 2 agosto 2002, dell'atto aggiuntivo Rep. N. 20518 del 25 gennaio 2007, Rep. n° 20776 del 03/05/2012 e dei documenti ad essa allegati, per quanto non modificati.

tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

si conviene e stipula quanto segue.

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si adottano le seguenti definizioni:

Acquedotto è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione,

finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;

Altre attività idriche è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;
- e) la riscossione;

Attività diverse è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;

Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Distribuzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione,

nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;

Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come Comunicati dal medesimo all'EGA e previa verifica da parte di quest'ultimo;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, come individuati dall'Ente di governo dell'ambito (di seguito: EGA).

- 1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) *ratione temporis* vigente.

Articolo 2

Affidamento del Servizio Idrico Integrato

- 2.1 L'EGA affida al GESTORE, che accetta, la gestione del Servizio Idrico Integrato nell'A.T.O. 4, alle condizioni indicate negli articoli seguenti.
- 2.2 Per l'esecuzione del Servizio, l'EGA affida in concessione d'uso, per la durata della presente convenzione, le opere, gli impianti e le canalizzazioni di cui al capitolo 19 del Disciplinare Tecnico.
- 2.3 La gestione del Servizio è affidata in via esclusiva al GESTORE per la durata prevista dalla presente convenzione, e verrà svolta secondo le modalità descritte nel PIANO, ed ogni altra previsione della presente convenzione.

- 2.4 È fatto divieto al GESTORE di affidare anche in parte, il Servizio Idrico Integrato a terzi.

Articolo 3

Oggetto

- 3.1 Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
- 3.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l'Ente di governo dell'ambito si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
 - b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
 - c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione
- 3.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 3.1, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
- a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'EGA in attuazione della normativa vigente;
 - b) sostenere i rischi connessi alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
 - c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
 - d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.

Articolo 4

Regime giuridico per la gestione del servizio

- 4.1 Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime di affidamento a società mista a prevalente capitale pubblico, in adempimento della Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 56 del 04/07/1997 e deliberazione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti n° 1 del 09/04/02, ai sensi degli articoli 149-bis e 172 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nelle quali sono riportati, rispettivamente, i motivi della scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento in conformità alla normativa vigente.

Articolo 5

Modalità di affidamento di servizi, lavori e forniture

- 5.1 Il GESTORE ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato, potrà avvalersi, per la esecuzione di singole attività previste nella gestione del S.I.I., di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici per l'esecuzione di opere, di servizi e di forniture.

- 5.2 Il GESTORE dovrà espressamente prevedere che i diritti di terzi nascenti dai contratti di cui al precedente comma decadranno con la risoluzione o la decadenza della presente convenzione e che, successivamente tali diritti potranno essere rinegoziati dall'EGA o dal soggetto cui sarà affidata la gestione.

Articolo 6

Perimetro delle attività affidate

- 6.1 L'EGA è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell'ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro delle gestioni conformi.
- 6.2 Il servizio affidato al Gestore mediante la presente convenzione è costituito dall'insieme delle seguenti attività di:
- captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali;
 - fognatura ad usi misti, civili e industriali;
 - depurazione delle acque reflue ad usi misti, civili e industriali;
- 6.3 Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall'Articolo 19 della presente convenzione.
- 6.4 L'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei seguenti Comuni:
Amaseno (FR). Giuliano di Roma (FR). Vallecorsa (FR). Villa Santo Stefano (FR), Aprilia (LT), Bassiano (LT). Castelforte (LT), Cisterna di Latina (LT). Cori (LT), Fondi (LT). Formia (LT), Gaeta (LT), Itri (LT), Latina (LT). Lenola (LT), Maenza (LT). Minturno (LT), Monte S. Bia2io (LT), Norma (LT) Pontinia (LT). Ponza (LT), Priverno (LT), Prossedi (LT), Rocca Massima (LT). Roccagorga (LT). Roccasecca dei Volsci (LT). S. Felice Circeo (LT), Sabaudia (LT). Sermoneta (LT). Sezze (LT), Sonnino (LT), Sperlonga (LT), Spigno Saturnia (LT). SS. Cosma e Damiano (LT), Terracina (LT), Ventotene (LT), Anzio (RM) e Nettuno (RM).
- 6.5 Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione.
- 6.6 Come specificato nel PIANO, il S.I.I. dell'A.T.O N. 4 interferisce con l'A.T.O. N. 5, Lazio Meridionale - FROSINONE e con l'A.T.O N. 2 Lazio Centrale - ROMA e con la Regione Campania, quanto all'Acquedotto della Campania Occidentale. Il GESTORE, pertanto, si impegna al rispetto delle previsioni della vigente Legge Regionale sulla regolazione delle interferenze tra Ambiti Territoriali Ottimali.
- 6.7 Ai sensi del primo comma dell'articolo 156 del D. Lgs. 152/2006, per le utenze servite dal servizio di acquedotto nei Comuni in cui il servizio è svolto da soggetti privati tutelati, la tariffa è riscossa dai suddetti soggetti privati tutelati, che opereranno con le modalità stabilite dall'ARERA.
- 6.8 In ogni caso dovranno essere garantiti i livelli minimi di servizio concordati con l'EGATO n. 4, in base alle precedenti regolazioni e atti convenzionali.
- 6.9 Il GESTORE si impegna a condurre la gestione del Servizio secondo il modello gestionale previsto nel PIANO e meglio definito nel DISCIPLINARE TECNICO.
- 6.10 Il GESTORE nell'ambito delle previsioni del precedente comma e nel rispetto di quanto previsto nel presente atto, organizzerà in piena autonomia le risorse necessarie al Servizio, rimanendo responsabile della erogazione delle prestazioni definite.

Articolo 7

Durata della convenzione

- 7.1 Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, di cui al successivo Articolo 16, la durata dell'affidamento è fissata in anni 30 decorrenti dalla sottoscrizione della Convenzione di Gestione del 02/08/2002.
- 7.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:
- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del D.l. 138/11;
 - b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA).
- 7.3 Nei casi di cui al comma 7.2, il Gestore presenta motivata istanza all'EGA, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà Comunicazione all'ARERA. L'EGA decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'ARERA la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.

Articolo 8

Regolamento di utenza, Carta dei servizi ed informazione al pubblico e agli utenti

- 8.1 Il rapporto tra il GESTORE e gli utenti è regolato dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato nel quale, sono dettagliatamente descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il GESTORE è impegnato a fornire i servizi agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di composizione dell'eventuale contenzioso.
- 8.2 Il Regolamento del Servizio Idrico Integrato è periodicamente aggiornato, in accordo tra le parti.
- 8.3 Al fine di favorire un rapporto equilibrato con l'utenza il GESTORE assicura la massima diffusione della Carta dei Servizi. La conoscenza sarà garantita contenendo al massimo gli aggravii di costo per l'utenza.
- 8.4 Nella Carta dei servizi sono illustrati, in forma chiara, le modalità, i criteri e i livelli di qualità dei servizi erogati che il GESTORE si impegna a garantire, gli indennizzi dovuti all'utente per le inosservanze di tali previsioni, i tempi di risposta scritta ai reclami nonché gli orari e modalità di relazione con il pubblico.
- 8.5 La Carta dei Servizi verrà aggiornata in base alla regolazione dell'ARERA.

Articolo 9

Canone di concessione per i beni affidati al Gestore

- 9.1. Il Gestore corrisponderà annualmente, nell'ammontare del PIANO ed eventuali successive modifiche, all'EGA il canone di concessione per le opere e beni affidati.
- 9.2. Il canone dovrà essere versato, entro 15 giorni dalla approvazione da parte del Gestore del bilancio dello stesso relativo all'esercizio nel corso del quale è maturato, secondo le modalità indicate dall'EGA.
- 9.3. Il GESTORE corrisponderà, per i servizi ricevuti dalle opere di bonifica, un corrispettivo determinato in base alla vigente normativa e recepito nelle convenzioni

con i Consorzi di Bonifica del territorio ATO4.

Titolo II OPERE E IMPIANTI

Articolo 10

Affidamento e consegna al GESTORE delle opere

- 10.1. Ai sensi della presente convenzione vengono affidati al GESTORE le opere impianti e canalizzazioni funzionali all'esercizio del Servizio Idrico Integrato, nonché le relative immobilizzazioni tecniche materiali ed immateriali e le attività e passività relative all'esercizio del S.I.I., così come individuati e descritti nel capitolo 19 del DISCIPLINARE.
- 10.2. Il GESTORE accetta ed assume gli oneri relativi a quanto descritto nel precedente comma, nello stato di fatto e di diritto nel quale si trova e dichiara di averne preso visione, così come di essere a conoscenza delle condizioni in cui è attualmente svolto il servizio.
- 10.3. Il GESTORE acquista i beni disponibili, le provviste ed i materiali descritti nel capitolo 19 del DISCIPLINARE alle condizioni ed ai prezzi da determinare nei tempi indicati al capitolo 20 del DISCIPLINARE, corrispondendo detti prezzi al Comune di volta in volta interessato, e comunque a valori non superiori a quelli di mercato.
- 10.4. I beni indicati nei commi precedenti verranno consegnati al GESTORE, nei termini e con le modalità previste nel capitolo 21 del DISCIPLINARE, dagli enti e soggetti che li Igestiscono o custodiscono e che ne garantiranno, fino alla consegna, la gestione; la consegna di tutti i beni dovrà comunque avvenire improrogabilmente entro i termini indicati nel capitolo 21 del Disciplinare; il GESTORE redige, nei tempi indicati al capitolo 21 del DISCIPLINARE un verbale di trasferimento dei beni conferiti in contraddittorio con l'Ente di Governo dell'Ambito e i singoli Comuni interessati, riportando in esso, se del caso, le proprie riserve.
- 10.5. Nelle more della redazione dell'inventario definitivo, da redigersi a cura del GESTORE nei tempi di cui al comma precedente, e della sua approvazione da parte dell'Ente di Governo dell'Ambito, il Gestore è responsabile del buon funzionamento degli impianti affidati ed è autorizzato ad operare gli interventi urgenti e necessari per garantire la continuità del servizio e l'incolumità e la salute pubblica.
- 10.6. La responsabilità civile del GESTORE nel corso del periodo di cui al comma precedente sarà limitata agli atti e ai fatti imputabili a sua specifica e personale colpa. L'Ente di Governo dell'Ambito si impegna a manlevare il GESTORE da ogni pretesa di terzi esuberante la specifica colpa descritta.

Articolo 11

Modalità di conduzione di opere e impianti; manutenzioni ordinarie e straordinarie - programmate ed impreviste

- 11.1 Il GESTORE per l'intera durata dell'affidamento e fino alla riconsegna dei beni i inerenti il Servizio, è responsabile della manutenzione dei beni affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità secondo gli standard definiti nel capitolo 22 del DISCIPLINARE.
- 11.2 Il GESTORE è responsabile, inoltre, dell'adeguamento di tutti i beni affidati e di quelli successivamente realizzati alle norme tecniche di settore vigenti o emanate successivamente all'affidamento, fermo quanto previsto nel precedente articolo 10.
- 11.3 Il GESTORE è tenuto alla esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria così come previsti nel Programma degli interventi contenuti nel PIANO e ad ogni altro intervento imprevisto, operando con i criteri e le modalità di cui al capitolo 23 del

DISCIPLINARE.

- 11.4 Qualora l'applicazione dei precedenti commi determini scostamenti significativi dalle previsioni del PIANO, le parti, su richiesta del GESTORE, procederanno all'adeguamento del PIANO ai sensi del successivo Titolo III.

Articolo 12

Modalità di realizzazione di nuove opere e impianti

- 12.1 Il GESTORE si impegna alla esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione delle opere previste in detto PIANO, che saranno eseguite con le risorse indicate nel PIANO stesso, secondo le modalità definite nel capitolo 24 del DISCIPLINARE.
- 12.2 Il GESTORE, per la progettazione, realizzazione, direzione lavori e collaudo delle opere previste nel PIANO è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di appalti pubblici di servizi, forniture e di opere pubbliche.
- 12.3 La proprietà delle opere realizzate in esecuzione del PIANO e suoi adeguamenti è dei Comuni dell'ATO4, secondo quanto tra di essi concordato. Tali opere verranno affidate in concessione d'uso al GESTORE, con le modalità di cui al precedente articolo 10.
- 12.4 È facoltà degli enti locali interessati, con risorse proprie e previa stipula di apposita convenzione con il GESTORE, realizzare direttamente in tutto o in parte le opere di adeguamento del Servizio previste nel PIANO. Tali opere verranno affidate in concessione d'uso al GESTORE, con le modalità di cui all'articolo 10.
- 12.5 Qualora uno o più Comuni dell'A.T.O. 4 adottino nuovi strumenti urbanistici o ne varino sostanzialmente uno preesistente, dovranno procedere ad acquisire il parere dell'EGA e del Gestore all'interno della procedura di cui al Titolo II (VAS) del D.Lgs. n° 152/2006.
- 12.6 I Comuni dell'A.T.O. 4, proprietari delle opere conferite in concessione al GESTORE per lo svolgimento del servizio idrico integrato, si impegnano a non costituire diritti a favore di terzi ed a mantenere in proprio l'intera proprietà delle risorse conferite per tutta la durata della presente convenzione.
- 12.7 I Comuni dell'A.T.O. 4 e l'Ente di Governo dell'Ambito si impegnano per tutta la durata della presente convenzione a non consentire a terzi il collocamento di condutture e impianti per i fini previsti dalla convenzione stessa nel sottosuolo e nel suolo di proprietà, nonché nel e sul demanio pubblico.

Articolo 13

Aree necessarie per il Servizio

- 13.1 Al GESTORE è conferito il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni necessarie alla esecuzione del Servizio, nonché l'utilizzo delle aree necessarie all'esercizio delle attività occorrenti per la prestazione del Servizio, alle condizioni tecniche ed economiche indicate nel capitolo 25 del DISCIPLINARE.
- 13.2 Si dà atto, ai sensi dell'art. 23 della Convenzione di Cooperazione, che i Comuni convenzionati si impegnano a concedere per tutta la durata della presente convenzione al GESTORE l'uso gratuito del suolo e sottosuolo pubblico per opere del servizio idrico integrato.

Articolo 14

Modalità di relazione con gli enti locali dell'ambito in tema di concessioni, autorizzazioni ed ogni altro atto necessario alla esecuzione di opere e impianti e dei servizi inerenti al S.I.I.

- 14.1 Le parti convengono che ogni autorizzazione, concessione, permesso richiesti dalle vigenti disposizioni legislative e/o regolamentari ed ogni altro atto necessario alla

esecuzione delle opere, degli impianti e dei servizi inerenti al Servizio, di competenza degli Enti pubblici dell'A.T.O. 4, così come definiti nel PIANO, verrà rilasciato al GESTORE nei tempi e modalità necessari alla esecuzione di servizi ed interventi previsti nel PIANO medesimo.

- 14.2 Al fine di favorire il rispetto delle reciproche funzioni e ottimizzare i tempi e le modalità delle procedure necessarie al rilascio di quanto indicato nel precedente comma, l'Ente di Governo dell'Ambito supporterà le attività istruttorie e i rapporti tra il GESTORE e gli enti competenti, attivando, ove utile o necessario tutti gli strumenti di concertazione tra enti necessari
- 14.3 L'Ente di Governo dell'Ambito, in qualità di autorità espropriante per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano, delega ai sensi dell'art. 158-bis. del D.Lgs. n° 152/2006, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, contestualmente all'approvazione della presente convenzione.

Articolo 15

Personale degli enti gestori di servizi idrici

- 15.1 Il GESTORE assume, ai sensi e nei limiti della legge regionale 09 luglio 1998 n. 26, il personale già dipendente ed esclusivamente utilizzato da enti locali e/o gestori pubblici, nella gestione di servizi rientranti nel S.I.I. affidatogli.
- 15.2 Il personale di cui al precedente comma è assunto, parallelamente all'acquisizione delle gestioni a cui è addetto, nei termini, con le modalità previste dalla vigente normativa di settore.

Titolo III PIANO D'AMBITO

Articolo 16

Contenuto del Piano d'Ambito

- 16.1 Il Piano d'Ambito, parte integrante della presente Convenzione, è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:
- a) la Ricognizione delle infrastrutture, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;
 - b) il *Programma degli Interventi (Pdl)*, che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'ARERA, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
 - c) il *Modello gestionale ed organizzativo*, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;
 - d) il *Piano Economico-Finanziario (PEF)*, che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'ARERA prevede concadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore

(VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'ARERA. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.

e) L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.

16.2 L'EGA assicura che per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

Articolo 17

Aggiornamento del Piano d'ambito

17.1 Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'ARERA, l'EGA - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'ARERA - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "*specifico schema regolatorio*" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

a) l'*aggiornamento del Programma degli Interventi*, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuare su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'ARERA, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

b) l'*aggiornamento del Piano Economico-Finanziario*, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'ARERA - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;

c) la *convenzione di gestione*, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'ARERA.

17.2 L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

17.3 L'EGA assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

Articolo 18

Altre attività idriche e Attività diverse

- 18.1 Il GESTORE al fine di garantire efficienza ed unitarietà del Servizio, si impegna su richiesta dei Comuni dell'ATO4, ad eseguire i servizi non ricompresi tra quelli ad esso affidati con il presente atto che si rendessero necessari per cause impreviste o permettessero un miglioramento dei servizi ad esso affidati.
- 18.2 La Segreteria Tecnico Operativa rilascerà nulla osta all'espletamento delle attività di cui al punto precedente, qualora le stesse vengano eseguite nel rispetto della regolamentazione vigente.

Titolo IV STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Articolo 19

Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

- 19.1 Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'ARERA e a quanto precisato nella presente convenzione.

Articolo 20

Istanza di riequilibrio economico-finanziario

- 20.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali - ivi compresa una diminuzione del termine dell'affidamento anche per l'effetto dell'applicazione delle leggi vigenti o nuove disposizioni normative sopravvenute o di nuove interpretazioni di norme esistenti - di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'EGA istanza di riequilibrio.
- 20.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
- 20.3 È obbligo del Gestore Comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 21

Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

- 21.1 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:
 - a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'ARERA, con particolare riferimento a:
 - trattamento dei costi di morosità;
 - allocazione temporale dei conguagli;
 - rideterminazione del deposito cauzionale;
 - revisione dell'articolazione tariffaria;
 - rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.

- b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
 - c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
 - d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'ARERA, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
 - e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.
- 21.2 Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.
- 21.3 Nei casi in cui, nell'ambito del periodo regolatorio pro tempore vigente, non sia possibile valutare compiutamente gli effetti del ricorso alle misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario di cui al precedente comma 21.1, l'adozione delle predette misure avviene contestualmente all'elaborazione di una pianificazione di durata commisurata al ripristino di dette condizioni di equilibrio e composta degli atti e delle informazioni che costituiscono la proposta tariffaria.

Articolo 22

Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

- 22.1 L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
- 22.2 L'ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA può disporre misure cautelari.
- 22.3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture, nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

Titolo V CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 23

Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

- 23.1 L'EGA è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
- 23.2 L'EGA verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.
- 23.3 L'EGA dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'ARERA le informazioni

- relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
- 23.4 L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'ARERA, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in linea con quanto previsto agli articoli 23bis, comma 2 e 27, comma 6, e con i criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'ARERA, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'ARERA la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
- 23.5 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'ARERA entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'ARERA tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.
- 23.6 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art.1406 del codice civile.
- 23.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'EGA, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.
- 23.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.

Articolo 23 bis

Restituzione di opere ed impianti

- 23bis.1 - Il GESTORE restituirà, con le modalità di cui al capitolo 26 del Disciplinare, al subentrante gestore indicato dall'EGA, alla scadenza della presente convenzione, o in ogni altro caso di anticipazione di detto termine, di risoluzione o di decadenza in essa previsti, le opere, impianti ed aree affidategli in concessione, comprese quelle di cui all'art. 21 e le opere e gli impianti di cui non fosse stata terminata la realizzazione, in buono stato di conservazione e, per quelli in uso, in efficiente stato di funzionamento, definito dagli standard di cui al capitolo 22 del Disciplinare.

- 23bis.2 - In caso di scadenza della presente convenzione, o in ogni altro caso di anticipata cessazione dei suoi effetti, di revoca, recesso, risoluzione o di decadenza in essa previsto, anche se dovuta ad inadempimento del gestore, fatta eccezione per le ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'Autorità d'Ambito nelle quali si applicherà l'articolo 27 comma 6, il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati secondo il Programma degli interventi oggetto del presente affidamento, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere (ovvero, nel caso in cui gli Enti Finanziatori non esprimessero il gradimento al subentro del nuovo gestore, estinguere immediatamente i debiti in essere) e a corrispondere una somma al Gestore in misura pari all'eventuale valore degli investimenti meno l'ammortamento, risultanti dalle scritture contabili del Gestore stesso e corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento, Il gestore subentrante recupererà tale importo sulla tariffa che incasserà.
- 23bis.3 - Salvo quanto previsto al successivo comma 5, il GESTORE ha diritto di trattenere le opere e gli impianti di cui al precedente comma 1 fino all'integrale adempimento da parte del nuovo gestore degli obblighi di cui al precedente comma 2, o all'adempimento, da parte dell'EGA, degli obblighi di cui all'art. 27, comma 6.
- 23bis.4 - L'EGA garantisce l'adempimento degli obblighi di cui al precedente comma 2. A tal fine, l'EGA si impegna a prevedere espressamente nel bando di gara per l'affidamento del S.I.I. successivamente alla cessazione della presente convenzione nonché nella relativa convenzione per la gestione del SII., l'obbligo del gestore subentrante di adempiere a quanto previsto al precedente comma 2, e il diritto di ritenzione del GESTORE di cui al precedente comma 3.
- 23bis.5 - Il GESTORE si impegna alla prosecuzione della gestione del Servizio, oltre che in ogni situazione e condizione, anche oltre il termine della presente convenzione, fino alla formale consegna delle opere ed impianti ad altro gestore indicato dall'EGA, ai patti e alle condizioni di cui alla presente convenzione.
- 23bis.6 - Qualora, per le previsioni del PIANO, o per sue modificazioni, un bene affidato in concessione d'uso al GESTORE per l'esecuzione del S.I.I. non risultasse in tal senso utilizzato od utilizzabile esso dovrà essere restituito all'ente indicato dall'EGA, con le modalità di cui al capitolo 26 del Disciplinare.

Titolo VI ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 24

Ulteriori obblighi dell'EGA

24.1 L'EGA è obbligato a:

- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione dell'ARERA, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'ARERA medesima;
- c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e

informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'ARERA;

g) garantire, all'atto del subentro, il trasferimento al nuovo Gestore del personale in carico al Gestore uscente, nei modi previsti dall'art. 173 del D. Lgs. 152/2006

Articolo 25

Ulteriori obblighi del Gestore

25.1 Il Gestore è obbligato a:

- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'ARERA e assunti dalla presente convenzione;
- b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione dell'ARERA, curando e Comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- c) adottare la Carta dei Servizi in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'ARERA;
- d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
- e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art.165 del d.lgs. 152/2006;
- f) trasmettere all'EGA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'ARERA e del capitolo 28 del Disciplinare Tecnico;
- g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- h) dare tempestiva Comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo;
- i) restituire all'EGA, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
- k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente convenzione;
- o) rispettare gli obblighi di Comunicazione previsti dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente convenzione.

Articolo 26

Rapporti tra grossista, EGA e Gestore

26.1 L'EGA provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'ARERA, ivi comprese le

conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'EGA.

- 26.2 Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGA in attuazione dei provvedimenti dell'ARERA e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.
- 26.3 Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l'EGA nel cui territorio è localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell'EGA competente per il gestore servito. Decorsi 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l'EGA competente procede.

Titolo VII RISOLUZIONE

Articolo 27

Risoluzione

27.1 Risoluzione per inadempimento del Gestore: in caso di inadempimento da parte del Gestore alle obbligazioni assunte in forza della presente convenzione, che non sia dovuto a un inadempimento da parte dell'EGA alle proprie obbligazioni e/o a uno degli eventi previsti al precedente articolo 17 e all'art. 12, l'EGA potrà inviare una Comunicazione dell'intenzione di Risolvere nelle seguenti ipotesi:

- a) il Gestore è gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte in forza della presente convenzione e non pone termine a tale inadempimento entro un periodo congruo e comunque non inferiore a [60] giorni dal ricevimento di apposita diffida ad adempiere inviata dall'EGA in cui sono indicate le irregolarità da quest'ultimo rilevate ai sensi della presente convenzione;
- b) il Gestore è inadempiente all'obbligo di fornire i servizi affidati secondo standard adeguati, in modo da ingenerare un diffuso pericolo per la salute pubblica nel territorio, e non pone termine a tale inadempimento entro un periodo congruo e comunque non inferiore a [30] giorni dal ricevimento della Comunicazione di cui al presente articolo inviata dall'EGA;
- c) il Gestore è gravemente inadempiente all'obbligo di soddisfare i livelli di servizi di cui al PIANO e non pone termine a tale inadempimento entro un periodo congruo e comunque non inferiore a [90] giorni dal ricevimento della Comunicazione di cui al presente articolo inviata dall'EGA.
- d) Il Gestore è inadempiente all'obbligo di dare piena attuazione a ogni decisione assunta dal Collegio dei Periti ai sensi dell'art. 28 bis comma 4, entro 60 giorni dalla richiesta dell'Ente di Governo dell'Ambito.

27.2 Risoluzione per inadempimento dell'Ente di Governo dell'Ambito: in caso di inadempimento da parte dell'EGA alle obbligazioni assunte in forza della presente Convenzione, che non sia dovuto a un inadempimento da parte del Gestore alle proprie obbligazioni e/o a uno degli eventi previsti al successivo art. 28, il Gestore potrà inviare una Comunicazione dell'intenzione di Risolvere nelle seguenti ipotesi:

- a) l'EGA è gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte in forza della presente Convenzione ivi comprese le determinazioni relative all'adeguamento e/o alla revisione della tariffa e non pone termine a tale inadempimento entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di una comunicazione scritta inviata dal Gestore contenente l'invito a porre termine all'inadempimento;
- b) l'EGA è inadempiente nel dare piena attuazione a ogni decisione assunta dal Collegio dei Periti ai sensi dell'art. 28 bis comma 4, entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta del Gestore;
- c) qualsiasi rappresentazione e/o garanzia data dall'EGATO si rileva significativamente falsa, scorretta, ingannevole.

27.3 Procedura per la risoluzione:

- a) successivamente al ricevimento di una Comunicazione dell'intenzione Risolvere, le Parti avvieranno consultazioni tra di loro per un periodo non inferiore a [90] giorni (di seguito, il "Periodo di Consultazione") al fine di prevenire la risoluzione della presente convenzione;
- b) qualora, alla scadenza del Periodo di Consultazione, le Parti non abbiano convenuto diversamente, o non sia stato posto termine all'inadempimento indicato nella Comunicazione dell'intenzione di Risolvere, dovrà seguirsi la seguente procedura.
- c) qualora la Parte che aveva inviato la Comunicazione di Risolvere sia stato il Gestore, lo stesso avrà il diritto di rifiutare l'adempimento delle obbligazioni assunte in forza della presente convenzione e di risolvere la presente convenzione, inviando all'altra Parte un avviso dell'avvenuta risoluzione (di seguito, lo "Avviso di Risoluzione") La risoluzione avrà effetto dalla data in cui l'EGA riceverà l'Avviso di Risoluzione.
- d) qualora la Parte che aveva inviato la Comunicazione di Risolvere sia stato l'EGA si dovrà applicare la procedura indicata ai successivi commi.

27.4 Coinvolgimento degli Enti Finanziatori:

- a) L'EGA dovrà inviare agli Enti Finanziatori una Comunicazione in cui si fa presente che è scaduto il Periodo di Consultazione senza che si sia raggiunto un accordo o sia stato posto fine all'inadempimento. Gli Enti Finanziatori dovranno Comunicare ad entrambe le Parti l'intenzione di attivarsi al fine di porre termine all'inadempimento. Qualora gli Enti Finanziatori non intendano attivarsi, l'EGA potrà inviare alla controparte, e per Conoscenza agli Enti Finanziatori, un avviso dell'intervenuta risoluzione della convenzione (di seguito, lo "Avviso di Risoluzione"). La risoluzione avrà effetto dalla data in cui il Gestore inadempiente riceverà l'Avviso di Risoluzione.
- b) Qualora gli Enti Finanziatori Comunicano l'intenzione di esercitare il diritto di attivarsi al fine di prevenire la risoluzione della convenzione, l'EGA dovrà concedere ai medesimi Enti Finanziatori un periodo non inferiore a [180] giorni dalla data di Comunicazione della scadenza del Periodo di Consultazione. Qualora, alla scadenza del suddetto periodo di 180 giorni, non sia stato convenuto diversamente, o non sia stato posto termine all'inadempimento indicato nella Comunicazione dell'Intenzione di Risolvere, l'EGA avrà il diritto di risolvere la presente convenzione, inviando l'Avviso di Risoluzione al Gestore. La risoluzione avrà effetto dalla data in cui il Gestore avrà ricevuto l'Avviso di Risoluzione.
- c) L'EGA e il Gestore riconoscono e convengono che gli Enti Finanziatori sono autorizzati in qualsiasi momento ad effettuare pagamenti in favore dell'EGA delle somme dovute dal Gestore, agendo per conto di quest'ultimo. Resta inteso che, qualora gli Enti Finanziatori effettuino i pagamenti di cui al presente comma, essi non assumeranno alcuna responsabilità nei confronti dell'EGA per le obbligazioni assunte dal Gestore in forza della presente convenzione o altrimenti connesse alla presente convenzione.
- d) Nel caso in cui il Gestore sia finanziato con operazioni di finanza di progetto, l'EGA provvederà alla selezione del nuovo gestore del Servizio, introducendo quale requisito nella procedura di gara l'obbligo e la capacità del nuovo concessionario di far fronte al debito del progetto in essere.

27.5 Conseguenze della risoluzione per inadempimento del Gestore:

In caso di risoluzione della presente convenzione per inadempimento del Gestore:

- a) l'EGA ha facoltà di rivalersi dei danni, oneri e spese derivanti dalla risoluzione della convenzione sulle garanzie di cui al successivo articolo 32;
- b) il Gestore avrà diritto al pagamento delle somme di cui all'art. 23 bis, comma 2

dedotte le somme dovute all'EGA per il risarcimento dei danni, purché liquide ed esigibili e nel rispetto del codice civile.

27.6 Conseguenze della risoluzione per inadempimento dell'EGA: In caso di risoluzione della presente convenzione per inadempimento dell'EGA, la stessa sarà tenuta, con riferimento agli investimenti realizzati secondo il PIANO oggetto del presente affidamento, a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere (ovvero, nel caso in cui gli Enti Finanziatori non esprimessero il gradimento al subentro dell'EGA, ad estinguere immediatamente i debiti in essere) e a corrispondere una somma al Gestore in misura pari all'eventuale valore residuo della quota parte degli ammortamenti di detti investimenti finanziati con capitale proprio, risultanti dalle scritture contabili del Gestore stesso e corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento. L'EGA sarà tenuta altresì ad indennizzare anche i mancati utili in una misura pari alla sommatoria degli utili al netto delle imposte di (sette) 7 esercizi a partire da quello successivo a quello in cui si verifica la risoluzione (come indicati nel piano economico – finanziario).

27.7 Risoluzione per caso fortuito o forza maggiore: Qualora il verificarsi di uno degli eventi costituenti caso fortuito o forza maggiore previsti dall'articolo 20 impedisca in maniera rilevante la gestione dei servizi di cui alla presente convenzione per un periodo non inferiore a 180 giorni, in deroga a quanto previsto al successivo articolo 28 bis, il Gestore potrà risolvere la presente convenzione inviando un Avviso di Risoluzione in qualsiasi momento successivamente alla scadenza del periodo predetto. In tal caso si applicherà l'art. 21. Le Parti concordano che la presente convenzione si risolverà in danno del Gestore nel caso di sottoposizione di quest'ultimo a procedure concorsuali.

Articolo 28

Ipotesi di esonero da responsabilità del Gestore

Caso fortuito e forza maggiore:

28.1 Le Parti non saranno considerate inadempienti alle obbligazioni assunte in forza della presente convenzione qualora e nella misura in cui l'adempimento delle suddette obbligazioni sia impedito o ritardato in tutto o in parte da qualsiasi evento costituente caso fortuito o forza maggiore che si verifichi successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione.

28.2 Ai fini di cui al comma precedente, si intende per evento costituente caso fortuito o forza maggiore qualsiasi evento, circostanza o complesso di eventi e/o circostanze che impediscano o ritardino, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni assunte dalle Parti in forza della presente convenzione, se e nella misura in cui tali eventi e/o circostanze non dipendano, direttamente o indirettamente, dalla Parte tenuta ad adempiere e non possano essere evitate dalla stessa con l'ordinaria diligenza. A titolo meramente esemplificativo, possono rientrare tra gli eventi costituenti caso fortuito o forza maggiore, nella misura in cui soddisfino i suddetti requisiti:

- a) il sopravvenire di nuove disposizioni normative o di nuove interpretazioni delle normative esistenti (di seguito, le "Modifiche Legislative");
- b) ordini, atti e provvedimenti dell'autorità (Factum Principis);
- c) tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio, sommosse o guerre civili, guerre, ribellioni, invasioni, conflitti armati, embargo, rivoluzioni, insurrezioni, (di seguito, gli "Eventi Politici");
- d) le ipotesi in cui l'acqua grezza estratta dal Gestore non sia conforme ai requisiti di legge, nella misura in cui la mancata conformità non derivi da un inadempimento del Gestore alle obbligazioni di cui alla presente convenzione;
- e) le ipotesi in cui le acque reflue raccolte dal Gestore non siano conformi ai requisiti di legge, nella misura in cui la mancata conformità non derivi da un inadempimento del

- Gestore alle obbligazioni di cui alla presente convenzione;
- f) terremoti, alluvioni, incendi, uragani e ogni altro evento naturale e/o disastro ambientale, carestie, siccità;
 - g) condizioni e circostanze concernenti i siti ove sono ubicati le opere e gli impianti affidati in concessione al momento dell'avvio della gestione (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, le condizioni del terreno, del sottosuolo, ambientali, geologiche, sismiche, geotecniche, climatiche, idrologiche e l'esistenza di ostruzioni sotterranee, fossili, strutture antiche e resti archeologici);
 - h) blackout di energia elettrica su ampia zona del territorio dell'ambito territoriale gestito;
- 28.3 Ciascuna Parte potrà sospendere in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni assunte in forza della presente convenzione se e nella misura in cui eventi costituenti caso fortuito o forza maggiore ai sensi dei commi precedenti impediscano a tale Parte di adempiere in tutto o in parte le proprie obbligazioni. In tale caso la Parte che sospenda l'adempimento dovrà:
- a) inviare notizia all'altra Parte del verificarsi di un evento costituente caso fortuito o forza maggiore, entro 7 giorni dal verificarsi dello stesso, fornendo una stima circa la durata attesa di tale evento e le probabili conseguenze sull'adempimento delle obbligazioni di cui alla presente convenzione;
 - b) fare ogni ragionevole sforzo per cercare di adempiere le proprie obbligazioni;
 - c) adoperarsi con sollecitudine, per quanto possibile, per rimediare e/o porre termine all'evento costituente caso fortuito o forza maggiore;
 - d) fare ogni ragionevole sforzo per limitare e/o mitigare i danni subiti dall'altra Parte in conseguenza della sospensione dell'adempimento delle proprie obbligazioni, nella misura in cui ciò non sia contrario ai propri interessi;
 - e) fornire periodicamente informazioni all'altra Parte in merito alle azioni poste in essere e/o programmate ai sensi delle precedenti lettere b), c) e inviare alla stessa immediata notizia della cessazione dell'evento costituente caso fortuito o forza maggiore che aveva cagionato la sospensione dell'adempimento delle proprie obbligazioni.
- 28.4 In tutte le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, il Gestore non incorrerà in alcuna responsabilità per mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, né sarà passibile di alcuna penalità e/o sanzione, compresa l'escussione della garanzia rilasciata ai sensi dell'art. 32 e la risoluzione di cui all'art. 27.

Mancata realizzazione del PIANO e dei suoi presupposti.

- 28.5 Le Parti si danno reciprocamente atto che gli obblighi derivanti dalla presente convenzione (ivi inclusi quelli di investimento e in materia di livelli di servizio) sono stati assunti sulla base del PIANO vigente.
- 28.6 Pertanto, nel caso in cui vengano meno, in tutto o in parte, i presupposti sulla cui base è stato elaborato il PIANO o sono stati effettuati gli adeguamenti e sui quali il PIANO e gli adeguamenti si fondano (e pertanto, nelle ipotesi in cui, a titolo meramente esemplificativo, la durata del periodo di affidamento sia inferiore a quella prevista, non vengano approvati gli adeguamenti delle tariffe necessari per la copertura dei costi, si verificano rilevanti scostamenti tra i volumi erogati e/o fatturati e quelli previsti nel PIANO e/o una morosità superiore a quella ipotizzata nel PIANO, l'aumento dei costi operativi gestionali rispetto a quelli ipotizzati; non vengano rilasciate dagli enti competenti, autorizzazioni, licenze e concessioni necessarie per l'esecuzione degli investimenti ecc.), il Gestore non incorrerà in alcuna responsabilità per mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione (ivi compresi il mancato raggiungimento nei termini previsti dei livelli di Servizio e la mancata realizzazione degli interventi previsti nel PIANO), né sarà passibile di alcuna penalità

e/o sanzione, compresa l'escussione delle garanzie rilasciate ai sensi dell'art. 32 e la risoluzione di cui all'art. 27.

Articolo 28 bis *Adeguamento del PIANO*

- 28bis.1 - Salva in ogni caso l'applicazione del precedente articolo, le Parti procederanno all'adeguamento del PIANO nei casi indicati all'art. 17, nei casi in cui ciò sia necessario in considerazione del verificarsi di uno o più degli eventi indicati negli articoli precedenti, nei casi indicati nel Capitolo 18 del Disciplinare Tecnico e in tutti gli altri casi in cui l'adeguamento stesso si renda necessario (di seguito, le "Ipotesi di Adeguamento").
- 28bis.2 - Ove si sia verificata un'ipotesi di Adeguamento, la parte più diligente invierà una Comunicazione scritta all'altra, individuando tale ipotesi di Adeguamento, indicando in maniera dettagliata le sue conseguenze sull'adempimento delle obbligazioni di cui alla presente convenzione e gli eventuali maggiori costi e oneri di gestione e fornendo la relativa documentazione giustificatrice. Tale documentazione giustificatrice conterrà almeno: (a) un rendiconto finanziario anche prospettico; (b) lo stato patrimoniale e il conto economico anche prospettici; (c) costi analitici di gestione; (d) relazione integrativa sulla gestione. Tale documentazione potrà essere integrata di volta in volta con Comunicazioni aggiuntive che indichino ulteriori conseguenze sull'adempimento delle obbligazioni assunte e/o sui costi e gli oneri di gestione che si sono prodotti e/o che si possono ragionevolmente produrre in ragione del verificarsi dell'Ipotesi di Adeguamento.
- 28bis.3 - Entro 30 giorni dal ricevimento della Comunicazione di cui al precedente comma 2, le Parti si incontreranno e, negoziando in buona fede, apporteranno i necessari adeguamenti e modifiche al PIANO, affinché il Gestore rimanga sostanzialmente nella stessa situazione economica in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificata l'Ipotesi di Adeguamento. In particolare assicurando in attuazione dell'art. 149 del D.lgs. n. 152/2006 che il Gestore sia in grado di adempiere le obbligazioni assunte nei confronti degli Enti Finanziatori.
- 28bis.4 - Se entro 60 giorni dall'incontro di cui al precedente comma 3 le Parti non avranno raggiunto un accordo in merito all'adeguamento del PIANO, la determinazione degli Adeguamenti sarà effettuata da un collegio di periti (di seguito, il "Collegio dei Periti"), secondo le modalità di cui ai successivi commi.
- 28bis.5 - Il Collegio dei Periti sarà composto da tre membri. Salvo i casi in cui le Parti abbiano preventivamente concordato la nomina dei componenti del Collegio dei Periti nel periodo di 60 giorni di cui al precedente comma 4, ciascuna Parte avrà diritto di nominare un componente del Collegio dei Periti, scelto tra gli iscritti all'albo degli ingegneri o fra società di consulenza di fama internazionale, con particolare esperienza in materia di progetti relativi al settore idrico. Il terzo Perito sarà nominato di comune accordo dagli altri due e dovrà essere un senior partner appartenente a una società di revisione contabile di fama internazionale con particolare esperienza in materia di progetti relativi al settore idrico.
- 28bis.6 - Nel caso in cui una Parte non provveda alla nomina del Perito nel termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di 60 giorni di cui al precedente comma 4, ovvero nel caso in cui i due Periti scelti dalle Parti non provvedano alla nomina del terzo Perito nel termine di 10 giorni dalla nomina del secondo Perito, il Perito mancante sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Latina tra soggetti dotati dei requisiti di cui al comma precedente.
- 28bis.7 - In caso di cessazione per qualsiasi causa dell'incarico di uno o più Periti si applicheranno per la Sostituzione le regole sopra previste per la rispettiva nomina ed i

termini per la sostituzione incominceranno a decorrere dalla data in cui la cessazione sia pervenuta a conoscenza dei soggetti competenti a procedere alla nomina.

28bis.8 - Il Collegio dei Periti dovrà provvedere alla determinazione dei necessari adeguamenti e/o modifiche da apportare al PIANO sulla base dei criteri di cui al precedente comma 3. Le Parti si impegnano a fornire ai Periti qualsiasi informazione e/o documentazione richiesta dagli stessi ai fini della determinazione degli adeguamenti e/o modifiche. La determinazione del Collegio dei Periti sarà assunta a maggioranza dei suoi membri e Comunicata per iscritto alle Parti entro [60] giorni dalla nomina del terzo Perito. Qualora alla scadenza ditale termine il Collegio dei Periti non sia stato in grado di assumere una determinazione a maggioranza dei suoi membri, la determinazione sarà assunta e Comunicata per iscritto alle Parti dal terzo Perito entro i successivi [15] giorni.

28bis.9 - Il Collegio dei Periti avrà funzioni di arbitratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c. 1 - Qualora una delle Parti non si adegui alle determinazioni effettuate dal Collegio dei Periti, l'altra avrà diritto di risolvere la presente convenzione seguendo la procedura indicata nell'art. 27, indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia o meno impugnato la determinazione predetta.

Articolo 28 ter

Controlli dell'AUTORITÀ D'AMBITO

28ter.1 - L'EGA si riserva ogni più ampia facoltà di eseguire, direttamente o tramite soggetti o professionisti da essa incaricati, ogni controllo necessario ad accertare la esecuzione del Servizio secondo la qualità, le modalità ed i criteri previsti nella presente convenzione. In particolare, l'EGA si riserva di:

a - verificare che il servizio sia effettuato nel rispetto della presente Convenzione e del PIANO e del DISCIPLINARE e che nei confronti degli utenti siano rispettate le condizioni previste nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato e nella Carta dei servizi;

b - effettuare in qualsiasi momento visite ed ispezioni nelle aree di detenzione del GESTORE e nei luoghi ove venga svolto il servizio ovvero qualunque attività connessa, rispettando di norma il normale orario di lavoro;

c - effettuare indagini di mercato per verificare il grado di soddisfacimento dell'utenza del servizio, senza che ciò comporti spese per il GESTORE.

In occasione delle ispezioni l'EGA si riserva di effettuare campionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali.

28ter.2 - L'EGA, ai sensi degli artt. 9 e 24 della CONVENZIONE DI COOPERAZIONE, ha delegato le funzioni ordinarie di controllo generale della qualità del servizio idrico, l'esercizio dell'attività di vigilanza, l'elaborazione dei dati al fine della valutazione delle condotte gestionali e l'effettuazione dei controlli economici e gestionali sull'attività dei GESTORE alla Segreteria Tecnico Operativa, che informerà l'EGA medesima degli esiti dei controlli effettuati, proponendo le misure conseguenti.

28ter.3 - Il GESTORE, nel rispetto delle esigenze di buona conduzione del Servizio, è tenuto con ogni mezzo a sua disposizione alle attività di controllo di cui ai precedenti commi. Il GESTORE è tenuto, nel rispetto della sua autonomia di organizzazione del Servizio, a raccogliere e fornire all'EGA tutte le idonee notizie tecniche, qualitative e quantitative sul Servizio, con le modalità e periodicità indicate nel capitolo 28 e 29 del DISCIPLINARE. Il GESTORE a tal fine dovrà dotarsi delle strutture e delle metodologie di monitoraggio e controllo del S.I.I. previste nel PIANO e riportate nel capitolo 28 del DISCIPLINARE. Il Gestore si obbliga inoltre a far certificare da Società abilitata il proprio bilancio.

Titolo VIII PENALI E SANZIONI

Articolo 29

Penali

- 29.1 L'EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dallo stesso, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi, in coerenza con quanto già previsto dal Disciplinare.
- 29.2 Il Gestore qualora ometta o ritardi, per fatti imputabili allo stesso, oltre il terzo mese successivo alla scadenza prevista le Comunicazioni di cui al Capitolo 28 del Disciplinare Tecnico, ovvero ometta o ritardi oltre il quinto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale del Gestore ovvero entro il settimo mese successivo qualora lo stesso si sia avvalso delle condizioni previste dall'art. 2364 ultimo comma cod. civ., la produzione del rendiconto annuale di cui al Capitolo 28 del Disciplinare, verrà applicata una penale di € 10.000, salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità.
- 29.3 L'EGA Comunica all'ARERA le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 30

Sanzioni

- 30.1 L'EGA è tenuto a segnalare all'ARERA, dandone Comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 30 bis

Sostituzione provvisoria

- 30bis.1 - Qualora il GESTORE non adempiesse alle prescrizioni di cui alle Comunicazioni del precedente articolo 30 determinando pregiudizi anche parziali alla erogazione dei servizi affidati, è facoltà dell'EGA provvedere direttamente o a mezzo di soggetti da essa incaricati alla esecuzione delle attività richieste.
- 30bis.2 - Le spese delle attività così eseguite, confrontabili con i prezzi di mercato, le penali previste ed il risarcimento degli eventuali danni saranno a carico del Gestore.
- 30bis.3 - Il soggetto incaricato dell'esecuzione dell'opera e/o dell'attività assumerà tutte le responsabilità, anche nei confronti dei terzi, derivanti dall'esecuzione dell'opera e/o dell'attività stessa.
- 30bis.4 - La sostituzione provvisoria potrà riguardare solo l'esecuzione di una o più opere e/o attività, con esclusione della gestione del Servizio, e sarà limitata al periodo strettamente necessario all'esecuzione dell'opera o dell'attività.
- 30bis.5 - La sostituzione provvisoria non si applicherà in tutti i casi in cui la mancata realizzazione dell'opera e/o dell'attività non sia imputabile a colpa del Gestore, ivi incluse tutte le ipotesi già menzionate nella presente convenzione.

Titolo IX DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Garanzie e compagine sociale del Gestore

- 31.1 Date le caratteristiche del Servizio e la necessità del perdurare, per tutta la durata della presente convenzione, delle garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario, nonché le caratteristiche del GESTORE, in base alle quali quest'ultimo è stato individuato, è fatto obbligo al GESTORE medesimo di Comunicare all'Ente di Governo dell'Ambito ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita di tali caratteristiche.
- 31.2 E' sottoposta in particolare al gradimento dell'Ente di Governo dell'Ambito ogni variazione della compagine sociale del GESTORE; il gradimento dell'EGA è vincolato alla verifica del permanere delle garanzie tecniche, economiche e finanziarie, nonché della natura della proprietà, che sono state a base dell'affidamento regolato dal presente atto. Il gradimento o il motivato diniego di gradimento deve essere espresso entro 30 giorni dalla data della formale richiesta; trascorso detto termine il gradimento si ritiene rilasciato.
- 31.3 Il mancato adempimento agli obblighi di questo articolo è motivo di risoluzione della presente convenzione ai sensi dell'articolo 27

Articolo 32

Garanzie

- 32.1 In materia di garanzie, si applica la normativa *pro tempore* vigente, unitamente alle disposizioni della presente convenzione.
- 32.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, al momento della sottoscrizione del contratto il Gestore rilascia idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria per l'importo calcolato con i criteri di cui al capitolo 31 del Disciplinare.
- 32.3 Il Gestore si impegna a dare Comunicazione all'EGA del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.
- 32.4 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Comunicazione scritta dell'EGA, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
- 32.5 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Articolo 33

Assicurazioni

- 33.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per:
- a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino ai seguenti massimali:
 - euro 2.600.000,00 per sinistro e per anno assicurato;
 - euro 2.600.000,00 per danni a persona e per anno assicurato;
 - euro 1.600.000,00 per danni a cose e per anno assicurato
 - b) Protezione degli impianti contro i rischi, per i seguenti limiti:
 - 5.000.000 (Ogni qualunque evento o causa)
 - 260.000 (Ogni e qualunque danno alle reti di distribuzione e condutture).
- 33.2 Il Gestore dovrà provvedere ad assicurarsi per i risarcimenti di danni materiali dovuti all'utente e all'EGA in causa di disservizio o interruzione di servizio, anche con la medesima polizza di cui alla lettera a) comma 1. La copertura assicurativa non potrà essere inferiore al 3 % del fatturato annuo medio del triennio precedente; la polizza avrà durata pari al periodo regolatorio determinato dall'ARERA.
- 33.3 Il Gestore deve assicurare, per il valore derivante dalle schede di cui al Capitolo 20 del

Disciplinare Tecnico per i beni pregressi o per il valore di costruzione per i beni successivi, con primaria compagnia assicuratrice di gradimento dell'EGA tutto il patrimonio costituito dai beni strumentali del S.I.I. Il rischio da coprire è quello di rovina parziale o totale dell'opera e di difetti costruttivi di impianti. Si può accettare la formula con franchigia in linea con le condizioni di mercato assicurativo. Il contratto avrà durata di 3 anni e si adeguerà allo stato di consistenza relativo all'aggiornamento del Piano degli Interventi.

Articolo 34

Modalità di aggiornamento della convenzione

34.1 Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'ARERA per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto all'Articolo 17 della presente convenzione.

Articolo 35

Recesso e riscatto

- 35.1 - E' escluso il recesso del GESTORE.
- 35.2 - L'EGA, oltre a potersi avvalere della facoltà di riscatto, al termine della concessione per i nuovi investimenti anticipati dal Gestore, secondo normativa, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, con il preavviso, le modalità e le condizioni previste nel capitolo 33 del Disciplinare, previa corresponsione al Gestore delle somme di cui all'art. 24.
- 35.3 - Il GESTORE, in caso di esercizio della facoltà di recesso da parte dell'EGA assicurerà la continuità del S.I.I. fino alla consegna dei beni al soggetto indicato dall'EGA, alle condizioni di cui alla presente convenzione fermo restando le previsioni di cui all'art.23 bis.

Articolo 36

Clausola compromissoria

- 36.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti, in dipendenza della presente convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con il presente atto, ed in particolare l'obbligo del GESTORE alla prosecuzione della gestione del S.I.I.
- 36.2 Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione e/o al recesso dalla presente convenzione, ciascuna Parte Comunicherà alle altre i propri motivi di contestazione, precisandone la natura, l'oggetto ed ogni possibile soluzione alternativa.
- 36.3 Entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'invio della prima Comunicazione dalla Parte più diligente, i rappresentanti delle parti appositamente nominati si incontreranno al fine di compiere ogni possibile sforzo per comporre amichevolmente la controversia.
- 36.4 Ove, nonostante tale tentativo, le Parti non riescano a risolvere la controversia entro 45 giorni dall'avvio della composizione amichevole, la stessa verrà deferita alla decisione di un collegio arbitrale di tre membri, da nominarsi uno da ciascuna Parte (se le Parti in conflitto sono due) ed il terzo di comune accordo tra i due così nominati. Nel caso in cui gli arbitri già nominati non raggiungano, entro 25 giorni dalla accettazione della loro nomina (che dovrà avvenire a pena di decadenza entro 10 giorni dalla nomina stessa) l'accordo sulla nomina del terzo arbitro, lo stesso verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Latina, il quale nominerà pure l'arbitro per la Parte in conflitto che non vi avrà provveduto entro 25 giorni dalla Comunicazione della nomina effettuata dalla Parte più diligente.
- 36.5 Qualora le Parti in conflitto siano più di due e mancasse l'unanimità dei consensi per la

nomina dell'arbitro unico, tutti e tre i membri del collegio arbitrale saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Latina, ad istanza della Parte più diligente, sentite le altre Parti in conflitto.

36.6 In caso di cessazione per qualsiasi causa dell'incarico dell'arbitro unico o di uno o più arbitri si applicheranno per la sostituzione le regole sopra previste per la rispettiva nomina ed i termini per la sostituzione incominceranno a decorrere dalla data di cessazione.

36.7 Il termine per la pronuncia delle determinazioni arbitrali sarà di 90 giorni dall'accettazione del collegio arbitrale, salvo una sola proroga per un periodo non superiore ad ulteriori 90 giorni deliberata dal collegio arbitrale per l'ammissione dei mezzi di prova e della Consulenza tecnica,

36.8 Il collegio arbitrale delibererà a maggioranza.

36.9 L'arbitrato sarà rituale e secondo diritto.

36.10 Sede dell'arbitrato sarà Latina.

Articolo 37

Oneri fiscali

37.1 Ogni onere fiscale comunque nascente dalla presente convenzione è a carico del GESTORE.

Articolo 38

Rinvio alla normativa:

38.1 Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti fanno espresso riferimento al D.L.gs. 152/2006, alle L.R. n° 6/96 e L.R. n 5/2014, alla Regolazione disposta dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi, forniture, opere e lavori pubblici.

38.2 Le parti convengono di applicare unicamente le norme del Disciplinare Tecnico che non siano incompatibili con quanto previsto nelle Delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Articolo 39

Allegati

39.1 Le Parti considerano i documenti di seguito elencati, come parte integrante - formale e sostanziale - della presente convenzione:

Deliberazione del Consiglio Provinciale di Latina n. 56 del 04 luglio 1997 (scelta della forma di gestione);

- Deliberazione dell'EGA n. 1 del 09 aprile 2002 (affidamento del servizio);
- Disciplinare tecnico;
- Carta dei Servizi;
- Regolamento di Servizio Idrico Integrato.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Ente di Governo ATO 4
Lazio Meridionale Latina
Gerardo Stefanelli

Per Acqualatina S.p.A.
l'Amministratore Delegato Legale Rappresentante
Ing. Marco Giordano Irmo Lombardi